



COMUNE DI BRANDIZZO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Via Torino 121 – C.A.P. 10032 C.F. 82501690018 – P.I. 02249880010 Tel: 011.913.80.93 Fax:
011.913.99.62
e.mail: protocollo@comune.brandizzo.to.it pec: protocollo.comune.brandizzo.to@legalmail.it

Ordinanza Rep. n. 29/2025

Oggetto: Obblighi di condotta, di raccolta e pulizia delle deiezioni per i proprietari/detentori di cani.

LA SINDACA

Premesso che nonostante la precedente ordinanza sindacale n. 23/2021 con la quale venivano adottate misure igienico sanitarie a carico dei proprietari e detentori dei cani, continuano a pervenire frequenti segnalazioni da parte dei cittadini sulla persistente e diffusa abitudine di non rimuovere gli escrementi negli spazi pubblici o aperti al pubblico nonché la presenza di cani condotti senza guinzaglio;

Dato atto della crescente sporcizia di escrementi sul suolo pubblico o di pubblico accesso (strade, marciapiedi, aree verdi, ecc.) a causa dell'incuria dei proprietari o conduttori, che oltre ad essere sinonimo di forte degrado, provoca notevole disagio e rischio per la cittadinanza ed in particolare per bambini, non vedenti o ipovedenti ed anziani;

Evidenziato che:

- la raccolta delle deiezioni canine è importante anche a livello di prevenzione sanitaria. Le deiezioni canine abbandonate nel terreno, oltre ad emanare cattivo odore e attirare mosche e altre tipologie di insetti, possono rappresentare un pericolo per la salute, sia nei confronti degli uomini che degli altri animali;
- sono molteplici le malattie che possono essere trasmesse ad altri animali e all'uomo attraverso le deiezioni;
- gli agenti atmosferici sono in grado di modificare l'aspetto e la consistenza delle feci non raccolte, creando così delle particelle volatili che si disperdono nell'ambiente e possono contaminare l'aria e, soprattutto, l'acqua dove gli animali possono andare poi a dissetarsi o a nuotare;
- le feci in avanzato stato di decomposizione sono comunque pericolose perché possono attirare altri animali, come ratti e topi, anch'essi portatori di alcune malattie trasmissibili all'uomo;
- le feci possono essere un veicolo di numerose malattie, come le parassitosi intestinali causate da vermi intestinali e protozoi;
- queste parassitosi sono molto pericolose e in alcuni casi possono essere trasmesse dal cane all'uomo mettendo a rischio la nostra salute: si parla appunto di zoonosi. È quindi molto importante non lasciare gli escrementi depositati sul terreno onde evitare che questi parassiti vengano poi in contatto con l'uomo, soprattutto bambini, anziani e soggetti immunodepressi.

Ricordato che:

- il proprietario e/o conduttore di un cane è sempre responsabile del controllo e della conduzione dell'animale;
- che in molti casi i cani vengono lasciati liberi e incustoditi e che ciò pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza dei frequentatori e spesso vengono condotti da persone incapaci di garantire idonea custodia dell'animale stesso;
- numerose sono le segnalazioni e lamentele da parte della cittadinanza anche in merito ai disagi derivati dalle deiezioni liquide ad opera di cani a ridosso di edifici, strade pubbliche, marciapiedi, passaggi, aree e giardini pubblici pavimentate;
- le deiezioni liquide prodotte dai cani, possono essere agevolmente e senza particolare aggravio essere rimosse semplicemente dotandosi di bottigliette, spruzzatori o altri contenitori di acqua da versare all'occorrenza.

Vista la legge n.281/1991 in materia di animali d'affezione;

Visti gli art. 672 e 727 del codice Penale "Omessa custodia e mal governo degli animali";

Visto l'art. 2052 del Codice civile "Danno cagionato da animali";

Vista la L.R. 16 del 09.04.2024 "Disposizioni coordinate in materia di tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo";

Visto l'Art. n. 62 c. 6, 7 e 8 del Regolamento di Polizia Urbana approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25.09.2003 che recita:

"6. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani.

7. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni il suolo, lo spazio e il verde pubblico.

8. È vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone disabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi."

Visto l'Art. n. 9 del Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali in città, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 18.06.2018 che recita:

"1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico e di depositarli nei contenitori per rifiuti solidi urbani, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e il decoro dei luoghi.

2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o privata ad uso pubblico (via, piazza, giardino, area verde, area cani, ecc.) dell'intero territorio comunale.

3. I proprietari e/o detentori di animali che si trovano su area pubblica o privata ad uso pubblico devono essere muniti di sacchetti di plastica, con o senza paletta, per un'igienica raccolta o rimozione delle deiezioni solide prodotte dagli animali.

4. Tale obbligo non si applica ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili."

Visto l'Art. n. 62 c. 9 del succitato Regolamento di Polizia Urbana che recita *"In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza sindacale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale."*

Visto l'Art. 32 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978;

Visto l'Art. 117 del D. Lgs. 112 del 31 marzo 1998 laddove al comma 1 recita: *"In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale"*;

Visto l'Art. 50 c. 5 del Testo Unico dell'ordinamento degli Enti Locali D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. che individua il Sindaco come massima autorità sanitaria locale; in caso di emergenze sanitarie o di misure per l'igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, con potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti;

Vista la Legge 24.11.1981 n. 689 in materia di depenalizzazione del sistema penale;

Visto lo Statuto Comunale;

Ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra elencato, intervenire per evidenti ragioni di igiene e decoro e rideterminare disposizioni precise sulla detenzione e condotta e tenuta degli animali al fine di evitare riprovevoli episodi e garantire l'igiene pubblica;

Nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale;

Considerato che la pubblicazione all'albo del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, tenuto conto generalità degli individui a cui è rivolto;

ORDINA

Su tutto il territorio del Comune di Brandizzo, ai conduttori di cani, in qualsiasi veste (proprietario, detentore, dog sitter, ecc) dalla data di adozione della presente ordinanza quanto segue:

1. Condotta dei cani:

- È fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio fisso (non estensibile) e, ove sia necessario, anche l'apposita museruola qualora gli animali possano determinare pericolo, danni o disturbo;
- E' fatto divieto di affidare i cani a persone che per età o condizione fisica possano trovarsi in difficoltà a garantire l'idonea custodia del cane;
- Il proprietario o detentore o conduttore dell'animale è comunque responsabile di ogni azione del cane;
- Il proprietario del cane o la persona anche solo temporaneamente incaricata della sua custodia deve impedire che l'animale vaghi liberamente senza guinzaglio (sono escluse le aree destinate allo sgambamento) anche solo per la ricerca del luogo ove svolgere le proprie funzioni corporali;
- Tutti i cani devono essere opportunamente microchippati ed il proprietario o nonché chiunque ne abbia anche solo temporaneamente la custodia e/o la conduzione deve essere in grado di esibire la documentazione agli organi di vigilanza.

2. Accesso alle aree attrezzate a giochi per bambini

- È fatto divieto l'accesso ai cani, anche se custoditi, nelle aree destinate ai giochi per bambini;
- E' fatto divieto di accesso ai cani, anche se custoditi, in tutte le altre aree ove è fatto espressamente divieto tramite opportuna cartellonistica.

3. Detenzione strumenti idonei di pulizia

- Ogni proprietario di cane, nonché chiunque ne abbia anche solo temporaneamente la custodia e/o la conduzione, deve avere sempre con sé quando si trova in aree pubbliche od aperte al pubblico insieme al cane, ed essere quindi in grado di esibire immediatamente a richiesta degli organi di vigilanza:
 - a) Idonea attrezzatura per un'igienica raccolta e rimozione delle deiezioni solide;
 - b) Idonea attrezzatura per il lavaggio delle deiezioni liquide dalle superfici (bottigliette, spruzzatori, o altri contenitori di acqua senza aggiunta di sostanze chimiche o di detergenti.

4. Raccolta e pulizia deiezioni

- Al proprietario del cane ed alle persone anche solo temporaneamente incaricate della sua custodia e conduzione, di provvedere immediatamente all'asportazione delle deiezioni ed alla pulizia del suolo qualora il suddetto animale sporchi le strade e pertinenze, le piazze, le corti, i portici, i marciapiedi ed i relativi riquadri delle alberature, gli attraversamenti stradali, gli accessi alle abitazioni, gli spazi prospicienti i negozi, i giardini pubblici, le aiuole, e tutte le aree pubbliche in genere o luoghi aperti al pubblico del territorio comunale, nonché sui mezzi di locomozione in sosta;
- Quanto raccolto ed opportunamente racchiuso in idonei involucri o sacchetti chiusi dovrà essere depositato nei cestini portarifiuti o in assenza, portato a casa propria;
- Parimenti le deiezioni liquide devono essere immediatamente lavate riversando una congrua quantità d'acqua in corrispondenza del punto interessato per diluire e ripulire le superfici sporcate.

5. Esenzioni

- Le disposizioni sopra riportate non si applicano ai cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco, ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili, ai cani a conduzione e a guardia delle greggi ed ai cani da caccia nei soli momenti in cui vengono utilizzati per le specifiche attività.

6. Sanzioni

- Le violazioni della presente Ordinanza, ai sensi dell'art 7 bis del Decreto Legislativo 267/2000 "Testo Unico Enti Locali" e s.m.i. , comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 per ogni singola violazione;
- Il trasgressore ed il responsabile in solido, così come individuato dall'art. 6 Legge 689/1981, sono ammessi al pagamento in misura ridotta degli importi sopra indicati da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata, ovvero dalla notifica della violazione.

DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza si applica su tutto il territorio comunale anche nelle aree di campagna o ai margini del confine comunale.

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 07.08.1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa al Prefetto, alla Compagnia Carabinieri di Chivasso, alla Stazione Carabinieri di Chivasso, al Comando della Polizia Locale, all'ASL TO4.

Il personale dell'ufficio Polizia Municipale e delle altre Forze di Polizia sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Per quanto non previsto dalla presente ordinanza si rimanda agli specifici Regolamenti vigenti.

La presente ordinanza sarà resa eseguibile contestualmente alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune.

Ai sensi dell'Art. 5 della legge 241/90, si comunica che il responsabile del procedimento è identificato nel Responsabile Settore Vigilanza e Commercio Comm. Dott.ssa PAROLA Maria Rita.

Brandizzo, 11.03.2025

LA SINDACA
Firmato digitalmente
Monica Durante

Comune di Brandizzo
Pubblicato dal 11/03/2025 al 31/12/2025